

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2006, n.4

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 14 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'Art. 1

1. La lettera a) del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e' sostituita dalla seguente:

«a) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle societa' cooperative e sui loro consorzi, sugli enti mutualistici, sui gruppi cooperativi di cui all'Art. 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), sulle societa' di mutuo soccorso, sui consorzi agrari e sulle banche di credito cooperativo;».

Art. 2.

Sostituzione dell'Art. 2

1. L'Art. 2 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Caratteri degli enti cooperativi). - 1. Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico.

2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, i consorzi agrari e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all'Art. 2517 del codice civile sono parificati, qualora perseguano lo scopo di cui al comma 1, alle societa' cooperative.».

Art. 3.

Sostituzione dell'Art. 3

1. L'Art. 3 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Regime delle iscrizioni). - 1. Gli enti cooperativi di cui all'Art. 2, legalmente costituiti ed aventi la propria sede legale nel territorio della regione, chiedono l'iscrizione nell'apposito registro regionale degli enti cooperativi, istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione, di seguito denominata struttura competente.

2. Il registro di cui al comma 1 si compone di due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualita'

prevalente di cui all'Art. 2512 del codice civile e le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente. Tali sezioni si suddividono, in relazione alla diversa natura e attivita' delle cooperative, nelle seguenti categorie:

- a) cooperative di produzione e lavoro;
- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
- d) cooperative edilizie di abitazione;
- e) cooperative della pesca;
- f) cooperative di consumo;
- g) cooperative di dettaglianti;
- h) cooperative di trasporto;
- i) consorzi cooperativi;
- j) consorzi agrari;
- k) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- l) altre cooperative.

3. La sezione delle cooperative a mutualita' prevalente e' suddivisa nelle ulteriori seguenti categorie:

- a) cooperative sociali;
- b) banche di credito cooperativo.

4. Le cooperative sociali, oltre che nella categoria per loro specificatamente prevista, sono inserite anche in quella cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta.».

Art. 4. Sostituzione dell'Art. 4

1. L'Art. 4 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Effetti dell'iscrizione). - 1. L'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto quella all'albo delle societa' cooperative di cui agli articoli 15 e 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), e agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e ne determina i medesimi effetti.».

Art. 5. Sostituzione dell'Art. 5

1. L'Art. 5 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Modalita' per l'iscrizione nel registro - Diniego e ricorso). - 1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese.

2. Nella domanda di iscrizione, gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'Art. 3, commi 2 e 3, allegando la documentazione necessaria ad attestare quanto indicato.

3. I competenti uffici del registro delle imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, inoltrano la stessa alla struttura competente, previa verifica della sua completezza formale.

4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione dell'ente cooperativo.

5. In caso di documentazione incompleta o irregolare, la struttura competente puo' richiedere all'ente cooperativo la relativa integrazione o regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4.

6. Se la documentazione incompleta non e' integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 5, il dirigente della struttura competente, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualita' prevalente, provvedendo all'iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito ovvero, se difettano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, nega l'iscrizione nel registro.

7. I provvedimenti di cui al comma 6 sono comunicati all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro adozione.

8. Avverso i provvedimenti di cui al comma 6, e' ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

9. La giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'Art. 10, decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

10. A ciascun ente cooperativo e' attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

11. Il numero di iscrizione e' reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese e deve essere indicato dall'ente cooperativo nei propri atti e nella propria corrispondenza.

12. La Regione stipula apposita convenzione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales per la disciplina dei rapporti derivanti dall'attivita' svolta dai competenti uffici del registro delle imprese.».

Art. 6.

Abrogazione dell'Art. 6

1. L'Art. 6 della legge regionale n. 27/1998 e' abrogato.

Art. 7.

Sostituzione dell'Art. 7

1. L'Art. 7 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Comunicazioni). - 1. I competenti uffici del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero delle attivita' produttive delle annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti e l'espletamento dell'attivita' di vigilanza di cui al capo terzo, rendono disponibile alla struttura competente ogni documentazione in loro possesso relativa agli enti cooperativi di cui all'Art. 2.

2. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'Art. 2188 del codice civile), sono tenuti, entro trenta giorni dall'adozione dei relativi atti, a comunicare direttamente alla struttura competente la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;

b) le cariche sociali e le relative variazioni;

c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. Gli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all'Art. 2512, comma secondo, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli amministratori, al momento del deposito del medesimo, devono documentare nella nota integrativa che nell'ente permane la condizione di mutualita' prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

4. La struttura competente, sulla base della documentazione depositata ogni anno dall'ente cooperativo, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 18-bis e delle risultanze dell'attivita' di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni ed in una delle categorie di cui all'Art. 3, commi 2 e 3.

5. Gli enti cooperativi che perdono il requisito della prevalenza sono iscritti, a cura della struttura competente, nella sezione degli enti privi di tale requisito; di tale variazione e' data comunicazione all'ente cooperativo.

6. In qualsiasi momento, la struttura competente puo' richiedere, qualora se ne ravvisi l'opportunita', agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all'Art. 5, comma 2, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.».

Art. 8.

Modificazione all'Art. 8

1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituita dalla seguente:

«c) nell'ipotesi di cui all'Art. 19, comma 1, lettera a), e comma 5.».

Art. 9.

Modificazioni all'Art. 9

1. Prima del comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale n. 27/1998 e' inserito il seguente:

«1. La pubblicita' dei dati del registro e' resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.».

2. Al comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attivita' produttive».

Art. 10.

Modificazione all'Art. 10

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«4) sulle proposte di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile;».

Art. 11.
Sostituzione dell'Art. 14

1. L'Art. 14 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie). - 1. La vigilanza sugli enti cooperativi di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a), si esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'Art. 2517 del codice civile e' esercitata con le medesime modalita', salvo quanto disposto da leggi speciali.

2. La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti mutualistici.

3. Le revisioni cooperative devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni.

4. Sono assoggettati a revisione cooperativa annuale:

a) gli enti cooperativi che hanno un fatturato superiore a Euro 20.895.134,46;

b) gli enti cooperativi che detengono partecipazioni di controllo in societa' per azioni o in societa' a responsabilita' limitata;

c) gli enti cooperativi che possiedono riserve indivisibili superiori a Euro 2.089.513,58;

d) gli enti cooperativi che raccolgono prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a Euro 2.089.513,58;

e) le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi iscritti all'albo nazionale di cui all'Art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative);

f) le societa' cooperative sociali ed i loro consorzi.

5. L'ispezione straordinaria e' eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni cooperative ed e' disposta, sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita', dal dirigente della struttura competente. Il dirigente, nel disporre l'ispezione straordinaria, puo' indicare all'ispettore le particolari circostanze che devono formare oggetto di accertamento.

6. Le ispezioni straordinarie accertano:

a) la puntuale osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari e dei principi mutualistici;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura;

c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente cooperativo;

d) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente cooperativo, lo stato delle attivita' e delle passivita' e la situazione economica emergente dai bilanci relativi agli esercizi revisionati;

f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti.».

Art. 12.
Sostituzione dell'Art. 15

1. L'Art. 15 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Oggetto della revisione cooperativa). - 1. La revisione cooperativa e' finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti revisionati suggerimenti per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominato, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio;

d) verificare l'esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'Art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformita' dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento stesso.».

Art. 13.
Sostituzione dell'Art. 16

1. L'Art. 16 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Esecuzione delle revisioni). - 1. Le revisioni cooperative per gli enti cooperativi aderenti ad uno degli enti ausiliari di cui all'Art. 20 sono eseguite dai rispettivi enti mediante propri revisori, della cui idoneita' morale e tecnica rispondono, iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 17. Dette revisioni devono essere effettuate in conformita' ad apposito piano annuale predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, in accordo con la struttura competente.

2. Gli enti ausiliari della cooperazione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad essi aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile.

3. Su richiesta del dirigente della struttura competente, anche ai fini della concessione dei contributi di cui all'Art. 23, comma 1, gli enti ausiliari di cui all'Art. 20, con riferimento alle revisioni cooperative di cui al comma 1, sono tenuti a:

a) chiarire particolari circostanze emerse precedentemente alla data di effettuazione della revisione;

b) effettuare, anche in data successiva alla conclusione della revisione, ogni eventuale accertamento ispettivo suppletivo che venisse loro richiesto.

4. Gli enti ausiliari, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano alla struttura competente:

a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;

b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati.

5. Le ispezioni straordinarie e le revisioni cooperative per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuno degli enti ausiliari sono eseguite da revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 17.

6. Nei casi in cui l'ente cooperativo abbia la necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione, l'ente puo' formulare richiesta alla struttura competente ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti agli enti ausiliari, a questi ultimi.».

Art. 14.

Modificazione all'Art. 17

1. Al numero 5) della lettera a) del comma 3 dell'Art. 17 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attivita' produttive».

Art. 15.

Sostituzione dell'Art. 18

1. L'Art. 18 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Poteri dei revisori e conclusione della revisione). -
1. Gli enti cooperativi revisionati, in ogni caso di revisione, hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attivita' degli enti stessi e fornendo altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti. Ogni mancanza deve essere annotata nel verbale di revisione di cui al comma 3.

2. Il revisore ha l'obbligo di qualificarsi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'incarico ricevuto ed e' tenuto a mantenere il segreto d'ufficio sulle attivita' svolte e sulle notizie acquisite nella sua specifica qualita'.

3. Di ogni revisione deve essere redatto un verbale, in conformita' al modello predisposto dal Ministero delle attivita' produttive, integrato dalle informazioni richieste dall'amministrazione regionale, da sottoscrivere da parte del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo il quale puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non aderenti agli enti ausiliari, con un certificato di revisione rilasciato dalla struttura competente, ovvero, per gli enti aderenti, con una attestazione di revisione rilasciata dall'ente stesso.

5. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 4 sono rilasciati nel caso in cui gli accertamenti o le verifiche di cui all'Art. 15 si siano conclusi senza il riscontro di irregolarita'. Gli enti ausiliari trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione alla struttura competente.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o all'ispezione straordinaria successiva.

7. Il revisore ha la facolta' di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare, entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, le irregolarita' sanabili, inviando contestualmente

copia della diffida alla struttura competente, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti, anche agli enti ausiliari cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida, il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

8. Il revisore, qualora, riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette, per il tramite degli enti ausiliari, il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, alla struttura competente.».

Art. 16.

Inserimento dell'Art. 18-bis

1. Dopo l'Art. 18 della legge regionale n. 27/1998, come sostituito dall'Art. 15, e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Dichiarazione sostitutiva). - 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine dell'ottenimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non disponga del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, l'ente e' tenuto a produrre alla struttura competente e all'ente ausiliario cui eventualmente aderisce una dichiarazione, sottoscritta dal presidente e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non e' previsto dalla legge o dall'atto costitutivo o il presidente dello stesso non e' iscritto nel registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione e' apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi;
- b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per l'ottenimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualita' regionale, ai sensi degli articoli 28 e 30 o, in difetto, le motivazioni del mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
- e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne beneficiare.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta di cui all'Art. 16, comma 6.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, puo' essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai soli fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alle pubbliche amministrazioni.».

Art. 17.

Inserimento dell'Art. 18-ter

1. Dopo l'Art. 18-bis della legge regionale n. 27/1998, come inserito dall'Art. 16, e' inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo). - 1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, la banche di credito cooperativo, come definite dall'Art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 21, comma 3, della legge n. 59/1992 e delle disposizioni riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'Art. 14, gli enti ausiliari possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica regionale, dell'associazione di categoria specializzata e delle sue articolazioni territoriali, che provvedono ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.».

Art. 18.

Sostituzione dell'Art. 19

1. L'Art. 19 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Conseguenze di irregolarità). - 1. Gli enti cooperativi nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità in sede di vigilanza e in ogni altro caso di constatata irregolarità possono essere assoggettati, valutate le circostanze del caso, ai seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dal registro degli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 8;

b) gestione commissariale, ai sensi dell'Art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'Art. 2545-septiesdecies del codice civile;

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'Art. 2545-octiesdecies del codice civile;

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'Art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, lettera a), e' adottato dal dirigente della struttura competente.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e), sono adottati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'Art. 10; la proposta di adozione dei predetti provvedimenti, quando si tratti di cooperative sociali, agricole o di consorzi agrari, e' formulata di concerto con l'assessore regionale competente nelle relative materie.

4. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi.

5. I provvedimenti di cui al comma 3 devono essere trascritti nel registro regionale degli enti cooperativi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione. I provvedimenti devono essere altresì comunicati al Ministero delle attività produttive, per le annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti.».

Art. 19.
Modificazione all'Art. 20

1. Il comma 1 dell'Art. 20 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tutela sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della Regione e per l'assistenza e la promozione del movimento cooperativo, puo' avvalersi, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche:

a) delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002, che abbiano come propri associati enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione;

b) di enti regionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo valdostano, riconosciuti ai sensi dell'Art. 21.».

Art. 20.
Sostituzione dell'Art. 23

1. L'Art. 23 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito con il seguente:

«Art. 23 (Contributi, compensi e spese per l'attivita' di vigilanza). - 1. Per le revisioni di cui all'Art. 16, comma 1, spetta all'ente ausiliario cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, un contributo, a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.

2. Al fine della determinazione del contributo di cui al comma 1, gli enti ausiliari interessati devono trasmettere, ogni quattro mesi, alla struttura competente appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l'indicazione degli enti cooperativi revisionati, delle generalita' del revisore, della data di ciascuna revisione e di ogni altro elemento necessario per la determinazione del contributo medesimo.

3. Per ogni ispezione straordinaria o revisione ordinaria di cui all'Art. 16, comma 5, e per l'attivita' di vigilanza di cui all'Art. 22, commi 1 e 2, al revisore spetta un compenso lordo nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.

4. Le spese derivanti dall'attivita' di vigilanza e dalle revisioni di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione regionale.

5. Le societa' cooperative edilizie e i loro consorzi sono tenuti a versare la maggiorazione del dieci per cento di cui all'Art. 20, comma 1, lettera c), della legge n. 59/1992, direttamente al Ministero delle attivita' produttive.».

Art. 21.
Sostituzione dell'Art. 24

1. L'Art. 24 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Spese nei casi di liquidazione e di commissariamento). - 1. Le spese relative alle procedure di liquidazione degli enti cooperativi, disposte ai sensi degli articoli 2522, 2545-terdecies e 2545-septiesdecies del codice civile, e i compensi ai commissari liquidatori sono posti a carico dell'amministrazione regionale quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.

2. Nei casi in cui l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire le spese e i compensi indicati nel comma 1, agli stessi provvede l'amministrazione regionale per la differenza necessaria.

3. Nei casi in cui sia anche comprovata l'assenza di risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso integrale delle spese affrontate dai liquidatori nominati ai sensi dell'Art. 2545-octiesdecies del codice civile e, eccezionalmente, dai commissari nominati ai sensi dell'Art. 2545-sexiesdecies del codice stesso, nonche' il pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata, anche con riferimento alle tariffe minime professionali, dall'amministrazione regionale a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell'amministrazione regionale medesima integralmente o per la differenza necessaria.».

Art. 22.

Modificazione all'Art. 25

1. Al comma 1 dell'Art. 25 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «Art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220/2002».

Art. 23.

Sostituzione dell'Art. 27

1. L'Art. 27 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Certificazione dei bilanci). - 1. Gli enti cooperativi e i loro consorzi, tenuti alla certificazione annuale dei bilanci ai sensi dell'Art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 220/2002, vi provvedono avvalendosi esclusivamente delle societa' di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'Art. 25.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, e' allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. L'ente cooperativo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve trasmettere la relazione di certificazione alla struttura competente.

4. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio puo' essere sottoposto, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'Art. 10, alla gestione commissariale di cui all'Art. 2545-sexiesdecies del codice civile; in tal caso, il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico ad una societa' di revisione.».

Art. 24.

Modificazione all'Art. 28

1. Il comma 4 dell'Art. 28 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«4. Deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato dai soci e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, nonche' il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545-decies e 2545-undecies del codice civile.».

Art. 25.
Modificazioni all'Art. 30

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 30 della legge regionale n. 27/1998, dopo la parola: «versato» sono inserite le seguenti: «dai soci».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'Art. 30 della legge regionale n. 27/1998, come modificata dal comma 1, e' aggiunta la seguente:

«b-bis) il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545-decies e 2545-undecies del codice civile delle cooperative non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'Art. 28, comma 1.».

3. Al comma 3 dell'Art. 30 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 26.
Sostituzione dell'Art. 43

1. L'Art. 43 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 43 (Soggetti beneficiari). - 1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle societa' cooperative e dei loro consorzi che:

a) svolgono la propria attivita' in misura prevalente nel territorio della Regione;

b) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'Art. 2;

c) risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualita' prevalente del registro regionale degli enti cooperativi;

d) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.».

2. Per le societa' cooperative costituite da un numero di soci inferiore a sei, gli importi massimi di cui agli articoli 45, 46, 47, 47-bis e 48 sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Le societa' cooperative che hanno goduto dei benefici di cui agli articoli 45, 46, 47, 47-bis e 48 e che, successivamente, risultano costituite da un numero di soci inferiore a sei, possono accedere ai medesimi benefici trascorsi tre anni dalla data in cui e' venuto meno il requisito dei sei soci.

4. Gli enti ausiliari organizzati in forma di societa' cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente capo.».

Art. 27.
Modificazione all'Art. 44

1. Il comma 5 dell'Art. 44 della legge regionale n. 27/1998 e' abrogato.

Art. 28.
Sostituzione dell'Art. 45

1. L'Art. 45 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 45 (Contributi per operazioni d'investimento di avvio attivita). - 1. Sono considerate operazioni di investimento di avvio attivita' le spese sostenute o assunte, in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro, relative:

a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;

b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);

c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;

d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;

e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.

2. La giunta regionale, per le operazioni di investimento di avvio attività di cui al comma 1, può concedere, fino all'importo massimo di Euro 42.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:

a) di produzione e lavoro;

b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;

c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori.

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

4. La giunta regionale può, altresì, concedere contributi a fondo perduto, fino all'importo massimo di Euro 26.000, per le operazioni di investimento di avvio attività alle società cooperative o ai loro consorzi:

a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 2, lettera b);

b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 2, lettera c);

c) di consumo;

d) di dettaglianti;

e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;

f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.».

Art. 29.

Sostituzione dell'Art. 46

1. L'Art. 46 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Contributi per nuovi investimenti). - 1. Sono considerati nuovi investimenti le spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi, relative:

a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;

b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti,

arredi e attrezzature di cui alla lettera c);

c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;

d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;

e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.

2. I nuovi investimenti devono essere destinati all'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati a:

a) incrementi occupazionali;

b) incrementi produttivi;

c) ammodernamento dell'impresa o acquisizione di complessi aziendali.

3. I progetti di sviluppo sono ammissibili a finanziamento a condizione che il patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, non sia negativo.

4. La giunta regionale, per i nuovi investimenti di cui al comma 1, può concedere, fino all'importo massimo di Euro 62.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:

a) di produzione e lavoro;

b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;

c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

6. La giunta regionale può, altresì, concedere, fino all'importo massimo di Euro 42.000, contributi a fondo perduto per i nuovi investimenti di cui al comma 1, alle società cooperative o ai loro consorzi:

a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 4, lettera b);

b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 4, lettera c);

c) di consumo;

d) di dettaglianti;

e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;

f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.

7. L'ammontare dei contributi di cui al comma 6 è determinato nella misura massima del quaranta per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

8. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute:

a) nei trecentosessanta giorni che precedono la data di presentazione della domanda di contributo;

b) entro due anni dalla data in cui la giunta regionale approva la concessione del contributo.».

Art. 30.

Modificazioni all'Art. 47

1. Il comma 1 dell'Art. 47 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di Euro 15.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi, di

dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, per le seguenti spese:

- a) costituzione dell'ente cooperativo;
- b) partecipazione dei soci e dipendenti a corsi di formazione finalizzati al rafforzamento di competenze strettamente necessarie all'attività esercitata dalla cooperativa;
- c) consulenza ed assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti commisurati alle esigenze produttive e gestionali della cooperativa.».

2 Il comma 2 dell'Art. 47 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare dei contributi non puo' superare l'ottanta per cento delle spese di cui al comma 1, lettera a), e il sessanta per cento delle spese di cui al comma 1, lettere b) e c).».

Art. 31.

Inserimento dell'Art. 47-bis

1. Dopo l'Art. 47 della legge regionale n. 27/1998, come modificato dall'Art. 30, e' inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Contributi alla capitalizzazione). - 1. La giunta regionale puo' erogare, fino ad un importo massimo di Euro 30.000, contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale, effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili dell'ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili, alle società cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
- c) di consumo;
- d) di dettaglianti;
- e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
- f) iscritti alla categoria altre cooperative.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 e' determinato nella misura del doppio del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato per l'attuazione del relativo progetto di sviluppo aziendale ovvero dell'incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell'ultimo esercizio approvato.».

Art. 32.

Modificazione all'Art. 48

1. Il comma 1 dell'Art. 48 della legge regionale n. 27/1998 e' sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale puo' erogare, fino ad un importo massimo annuo di Euro 10.500, contributi in conto interessi alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le spese derivanti da:

- a) esecuzione di commesse, contratti, convenzioni o appalti;
- b) importazioni di materie prime.».

Art. 33.

Modificazione all'Art. 49

1. Al comma 1 dell'Art. 49 della legge regionale n. 27/1998, le parole: «di cui agli articoli 45 e 46» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'Art. 47-bis.»

Art. 34.

Modificazione all'Art. 50

1. Al comma 1 dell'Art. 50 della legge regionale n. 27/1998, dopo la parola: «47» e' inserita la seguente: «, 47-bis».

Art. 35.

Modificazioni all'Art. 51

1. Al comma 1 dell'Art. 51 della legge regionale n. 27/1998, dopo le parole: «capitale sociale versato», sono inserite le seguenti: «e gli eventuali contributi concessi ai sensi dell'Art. 47-bis».

2. Dopo il comma 3 dell'Art. 51 della legge regionale n. 27/1998, e' inserito il seguente:

«3-bis. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, l'ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per i beni immobili, a decorrere dalla data di emissione delle relative fatture.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'Art. 51 della legge regionale n. 27/1998, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente:

«3-ter. Per beneficiare dei contributi di cui all'Art. 47-bis, l'ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di approvazione dell'incremento di capitale sociale.».

Art. 36.

Modificazioni all'Art. 52

1. Dopo il comma 2 dell'Art. 52 della legge regionale n. 27/1998, e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui sia comprovato il mancato rispetto degli obblighi assunti ai sensi dell'Art. 51, commi 3-bis e 3-ter, la giunta regionale puo', su richiesta dell'assessore regionale competente in materia di attivita' produttive, disporre la revoca parziale del contributo concesso.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'Art. 52 della legge regionale n. 27/1998, come introdotto dal comma 1, e' inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso in cui la societa' cooperativa provveda a ricostituire il numero minimo di sei soci entro il termine di dodici mesi, non si da' luogo alla revoca parziale di cui al comma 2-bis.».

Art. 37.

Inserimento dell'Art. 57-bis

1. Dopo l'Art. 57 della legge regionale n. 27/1998, e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Disposizioni attuative). - 1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla vigilanza, alla tenuta del registro regionale degli enti cooperativi e dell'albo regionale delle

cooperative sociali e ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione e' demandata alla giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione.

2. La giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalita' e i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Gli enti cooperativi che risultano iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che presentano alla struttura competente in materia di cooperazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso della condizione di mutualita' prevalente sono iscritti, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualita' prevalente, a far data dal 31 marzo 2005.

2. La struttura competente, previa verifica da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge della permanenza dei requisiti formali di cui all'Art. 2514 del codice civile, conferma l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualita' prevalente.

3. In caso di difetto di taluno dei requisiti formali di cui all'Art. 2514 del codice civile ovvero di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto, la struttura competente provvede all'iscrizione nella sezione degli enti privi del requisito predetto; di tale variazione e' data comunicazione all'ente cooperativo e ai competenti uffici del registro delle imprese.

4. Le disposizioni di cui al capo I del titolo IV della legge regionale n. 27/1998, vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle domande di ammissione ai contributi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge regionale n. 27/1998 stessa, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione o di rigetto.

Art. 39.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 23 e 31 e' determinato in annui Euro 140.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del medesimo obiettivo programmatico, mediante l'utilizzo:

a) di annui Euro 10.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46440 (Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi);

b) di annui Euro 130.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46460 (Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attivita' e per nuovi investimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta

dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 febbraio 2006.

CAVERI

(Omissis).